

COMUNICATO

Carissimo Associato, Raccoglitore di Gioco,

in riferimento alla nostra precedente comunicazione, inerente la convenienza a firmare il nuovo contratto per i servizi proposti dalla società Sisal, con la presente ti segnaliamo che dopo la presa visione dello stesso, inviatici da un nostro associato, abbiamo rimarcato alcuni articoli **(che troverai evidenziati in giallo)** con i relativi commenti del nostro legale **(in rosso)** e/o qualche nostro commento – pratico, reale - **(in verde)** affinché tu possa meglio decidere la convenienza o meno di aderire al contratto sui servizi offerti da Sisal.

Non abbiamo dubbi che il contratto così come viene proposto da Sisal **NON** è assolutamente da accettare e firmare ma se tu dovessi trovare **UNA SOLA** clausola a tuo favore, allora firmalo pure e poi incrocia le dita.

Nei precedenti contratti esisteva almeno la clausola di tutela territoriale (di 150 metri, seppure azzerati, grazie alla facoltà della deroga sommessamente concessa dal contratto tra Sisal e AAMS - anche se per i soli giochi in concessione); in questo contratto non esiste neanche quella clausola dando quindi palesemente la possibilità a Sisal di aprire Punti Vendita, anche porta a porta, come purtroppo succede anche adesso.

Ricordiamo e consigliamo infine che, prima di firmare qualunque cosa, di rivolgersi al proprio legale di fiducia per avere il suo parere professionale e quindi per meglio valutare se aderire o meno.

Buona lettura e pensa con la tua testa!

Il nostro motto:

SII IMPRENDITORE DI TE STESSO !!!

Per qualsiasi ulteriore delucidazione puoi inviare una e-mail a: info@assoricevitori.it

CONTRATTO PUNTO VENDITA SISAL

Tra

Sisal S.p.A.,

E

Sisal Group S.p.A.,

-da una parte -

(di seguito congiuntamente: "Società")

E

Il Sig./la Sig.ra nella sua qualità di Titolare del Punto di Vendita

-dall'altra parte -

(di seguito anche chiamate collettivamente "Parti")

Premesso che

- a) Sisal è una società leader nel settore dei giochi con vincita in denaro e nell'offerta di prodotti e servizi innovativi al pubblico, controllata da Group, la quale svolge, mediante patrimonio destinato a tale scopo, l'attività di prestazione di servizi di pagamento, a favore di società private ed enti pubblici, essendo iscritta nell'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93;
- b) Le Società intendono ampliare la rete dei propri punti vendita e punti di pagamento e, a tal fine, si propongono di estendere la funzionalità della propria rete telematica a nuovi esercizi commerciali dedicati alla commercializzazione di beni e servizi vari ed alla prestazione di servizi di pagamento;
- c) Il Titolare dichiara di essere interessato (1) a svolgere, presso il Punto Vendita, la prestazione di servizi di pagamento e l'attività di commercializzazione di beni e servizi commerciali, che verranno di volta in volta proposti dalle Società e, consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R n.445/2000, dichiara, altresì, di essere in possesso di tutti i requisiti, licenze e autorizzazioni necessarie per effettuare tali attività;

(1) così com'è scritto al punto c), Sisal pensa al posto del ricevitore nel senso che pensa che sia il ricevitore ad essere interessato ai servizi offerti da Sisal mentre, visto i salatissimi canoni, è la stessa Sisal che è interessata maggiormente ad offrire i loro servizi nei NOSTRI locali. Oltretutto al punto b) la stessa Sisal ti sta dicendo che potrebbe aprire a "nuovi esercizi commerciali" non escludendo il "porta a porta" e quindi senza alcuna esclusiva territoriale. **Pur essendo una semplice manifestazione di interesse, quindi non comporta impegni per l'esercente, fino a quando non si formi un consenso delle parti sulla specifica attività da svolgere; pertanto, risulta difficile anche assicurare il possesso di requisiti, licenze ed autorizzazioni inerenti attività descritte come di "prestazione di servizi di pagamento" e "commercializzazione di beni e servizi commerciali", fino a quando non vengano individuate le specifiche attività proposte.**

d) Lo svolgimento delle attività di cui alla precedente premessa lett. c) potrebbero richiedere al Punto Vendita di sottoscrivere ulteriori e specifici contratti con altre società del Gruppo Sisal ovvero con società terze; (2)

(2) A nostro avviso lo svolgimento delle attività di cui sopra implica sempre che la manifestazione di interesse si trasformi in un concreto accordo, attraverso la stipula di uno specifico contratto, tanto più che si ritiene l'impegno a contrattare con "società terze" - allo stato non note - un impegno "al buio" estremamente gravoso per l'esercente.

e) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di prestazione di servizi di pagamento e commercializzazione di beni e servizi commerciali sarà disciplinata conformemente a quanto di seguito disposto.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano:

Articolo 1: Premesse, Allegati e definizioni

Le Premesse e gli Allegati al presente contratto sono da considerarsi parte essenziale e integrante dello stesso; i seguenti termini verranno utilizzati nel presente contratto nel significato convenzionale appreso indicato, salvo qualora non fosse diversamente indicato:

Contratto:	significa il presente contratto.
Contratto Applicativo:	significa ciascun singolo accordo tra Sisal ed il Punto Vendita e/o Group ed il Punto Vendita che regola le procedure operative e le condizioni economiche per ciascuna tipologia di Servizio proposto dalle Società.
Servizio/i:	significa la prestazione di servizi di pagamento e/o l'attività di commercializzazione di prodotti e servizi commerciali presso il Punto Vendita, attraverso il Terminale, secondo le modalità specifiche previste dai singoli Contratti Applicativi.
Periodo Contabile:	significa la settimana civile da lunedì a domenica utilizzata per la rendicontazione degli incassi effettuati dal Punto Vendita nell'offerta dei Servizi.
Terminale:	significa il terminale e la dotazione tecnologica, di proprietà di Sisal, forniti in comodato d'uso al Punto Vendita per prestare i Servizi.
Cliente/i:	indica il soggetto che acquista e/o fruisce dei Servizi.

Articolo 2: Oggetto

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo **svolgimento dei Servizi. (3)**
(3) si evidenzia che la manifestazione di interesse riguarda la prestazione di "servizi di pagamento" e la "commercializzazione di beni e servizi commerciali". Quindi Occhio! SOLO SERVIZI e NON giochi.
2. I contenuti dei Servizi e le modalità operative di prestazione degli stessi verranno, di volta in volta, identificati nei singoli Contratti Applicativi.
3. Ciascun Servizio verrà fornito dal Punto Vendita presso i locali commerciali espressamente indicati nella specifica sezione del Contratto e secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei relativi Contratti Applicativi e in accordo alle indicazioni che verranno impartite dalle Società.
4. In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Contratto e dei Contratti Applicativi, prevarranno le indicazioni di questi ultimi.

Articolo 3: Impegni delle Società

1. Sisal, per garantire la disponibilità dei Servizi presso il Punto Vendita, si impegna a:
 - a) Fornire al Titolare, in comodato d'uso, la dotazione tecnologica e i relativi servizi di assistenza indicati nell'**Allegato 1 – Dotazione Tecnologica per il Punto Vendita e condizioni generali di comodato;**
 - b) Supportare il Titolare nello svolgimento dei Servizi attraverso:
 - Servizi di rendicontazione della raccolta dei Servizi da parte del Punto Vendita, tramite la visualizzazione sul Terminale o la stampa del riepilogo delle movimentazioni eseguite per ciascun Servizio;
 - Un servizio di connettività con un fornitore scelto da Sisal;
 - Servizi informatici.

2. Le Società, per garantire la disponibilità dei Servizi presso il Punto Vendita si impegnano a:
- Abilitare il Punto Vendita alla prestazione dei Servizi;
 - Fornire servizi informativi e di promozione dedicati ai Clienti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali cartacei, predisposizione di pagine internet dedicate a informare i Clienti, etc.);
 - Fornire al Titolare i materiali pubblicitari e di comunicazione per l'allestimento del Punto Vendita quali, a titolo meramente esemplificativo, *leaflet* e locandine.

Le Società non potranno essere considerate responsabili nei confronti del Punto Vendita per eventuali interruzioni nello svolgimento dei Servizi, dipendenti da fatti esterni alla propria sfera di competenza e/o da cause di forza maggiore.

3. Le Società affidano, ciascuna per quanto di propria specifica attinenza, lo svolgimento dei Servizi al Titolare. I contenuti specifici dei Servizi saranno indicati all'interno di appositi Contratti Applicativi che saranno stipulati tra le Società ed il Titolare. Nell'ipotesi in cui esistano condizioni ostative di natura giuridica e/o economica (o di qualsiasi altra natura) alla conclusione con il Punto Vendita di singoli Contratti Applicativi, le Società, anche disgiuntamente, avranno facoltà di astenersi dal proporre al Punto Vendita la stipula degli stessi ovvero, ove già attivati, di recedere ai sensi dell'art. 17 che segue.
4. Resta inteso tra le Parti che i materiali di consumo relativi alla Dotazione Tecnologica saranno forniti da Sisal al Titolare a titolo gratuito, Sisal, comunque, si riserva il diritto, in futuro, a suo insindacabile giudizio, di addebitare al Titolare, anche in relazione al consumo degli stessi, una somma a titolo di partecipazione al costo dei materiali di consumo. (4)

(4) L'impegno si ritiene gravoso per l'esercente, se non controbilanciato dalla possibilità di prevedere modifiche in "melius" dei corrispettivi. Qual è il rischio?: se lavorerai poco, non solo guadagnerai meno e in più pagherai anche i "rotolini" .

Articolo 4: Impegni del Titolare

1. Il Titolare, consapevole di non aver alcun potere dispositivo di intervento sulle procedure di gestione dei Servizi attivabili attraverso il Terminale, per tutta la durata del Contratto e di eventuali suoi rinnovi o proroghe (5), si impegna a:

(5) Va bene la durata contrattuale ed eventuali rinnovi (che comunque il punto vendita deve preventivamente accettare) ma la parola "proroghe" stona in questo contratto: non sono concessioni governative – come per i giochi – ma accordi puramente commerciali tra Sisal e terze parti.

- Garantire la disponibilità all'installazione delle apparecchiature tecnologiche fornite da Sisal, di cui all' "Allegato 1 - Dotazione Tecnologica per il Punto Vendita e condizioni generali di comodato" e utilizzarle correttamente;

Il vero impegno contrattuale previsto è proprio questo: garantire la disponibilità all'installazione delle apparecchiature tecnologiche fornite da Sisal, utilizzandole correttamente.

- Assicurare il possesso e il mantenimento di tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per la conduzione del Punto Vendita, richieste dalla normativa vigente e dalle eventuali indicazioni che verranno fornite nei Contratti Applicativi, dalle Società e/o dai terzi titolari dei Servizi, informando nel più breve tempo possibile le Società in merito a qualsiasi evento rilevante che determini o che possa determinare la sospensione o la revoca delle predette autorizzazioni e/o licenze;

Quello previsto dalla lettera b) è un altro impegno contrattuale, che si limita però alla garanzia della sussistenza delle autorizzazioni e/o licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività principale (bar/tabacchi, ecc..ecc..).

- Osservare le regole di condotta espresse all'interno dell'Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita;
- Rendere disponibile al pubblico il Servizio, nella sua completezza, e porre in essere tutte le attività necessarie e/o richieste per l'ottimale esecuzione dello stesso, astenendosi dal prestare al Cliente il Servizio secondo modalità difformi, anche solo parzialmente, rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e nei singoli Contratti Applicativi;

L'impegno a rendere disponibile i servizi, a nostro avviso, subentra solo quando intervenga un contratto applicativo inerente lo specifico servizio, attraverso l'incontro delle volontà delle parti sul servizio da svolgere, le relative modalità ed il corrispettivo.

- Svolgere il Servizio con la massima professionalità, garantendo il rispetto delle procedure operative e dei canoni qualitativi che verranno, di volta in volta, definiti dalle Società nei singoli Contratti Applicativi;

- f) **Seguire eventuali corsi di formazione (6)**, condotti e/o indicati dalle Società, sulle caratteristiche dei beni e/o servizi offerti al pubblico e sulle procedure di erogazione dei Servizi, garantendo il costante aggiornamento proprio e del personale impiegato nel Punto Vendita; la frequenza di tali corsi e il superamento dei test di verifica sono condizioni risolutive dell'efficacia del presente Contratto e dei singoli Contratti Applicativi;

(6) Memori dei famigerati corsi a PAGAMENTO, si spera che almeno questi – che non sono “governativi” - siano a carico delle Società o dei suoi partner. Quindi ci si attenderebbe un riferimento, sul contratto, alla gratuità dei corsi.

- g) Erogare il Servizio in modo continuativo, durante tutto l'orario di apertura del proprio Punto Vendita, impegnandosi a comunicare alle Società gli orari di apertura del Punto Vendita e gli eventuali periodi di chiusura per ferie;
- h) Assicurare all'interno del proprio Punto Vendita la messa a disposizione delle informazioni e della documentazione necessaria per lo svolgimento dei Servizi di pagamento erogati da Group con particolare riguardo al materiale relativo alla trasparenza delle operazioni di pagamento; assicurare altresì l'esposizione e la distribuzione di tutto il materiale promozionale, istituzionale e pubblicitario, fornito dalle Società, a supporto dei Servizi, rispettando in maniera scrupolosa le eventuali prescrizioni relative all'affissione delle condizioni di fornitura dei Servizi e/o agli avvisi obbligatori previsti dalle normative applicabili;
- i) Prestare la necessaria assistenza al pubblico, fornendo le informazioni richieste in merito ai Servizi attivi e rinviando ai fogli informativi presenti nel Punto Vendita (che dovranno essere resi disponibili alla clientela) in relazione alle modalità di fruizione degli stessi;
- j) Non modificare i prezzi di vendita e le commissioni al pubblico dei Servizi indicati dalle Società nei relativi Contratti Applicativi; segnalare tempestivamente alle Società qualunque anomalia e/o disfunzione riscontrata nello svolgimento dei Servizi;
- k) Assicurare la massima riservatezza per tutte le informazioni ed i dati allo stesso pervenuti in esecuzione del presente Contratto e dei successivi Contratti Applicativi, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13 del presente Contratto;
- l) Nell'esecuzione dei servizi di pagamento offerti da Group, in qualità di Istituto di Pagamento, limitarsi ad attivare attraverso il Terminale, secondo le specifiche di volta in volta indicate nei singoli Contratti Applicativi, le procedure automatizzate di gestione delle operazioni di pagamento, limitandosi al mero incasso delle somme ed al rilascio al Cliente dell'apposita ricevuta di pagamento, emessa da Group attraverso il Terminale;
- m) Qualora previsto nel relativo Contratto Applicativo, conservare – **per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi (7)** – copia degli scontrini relativi alle transazioni di pagamento disposte mediante carta di pagamento ed esibirli a Group, dietro semplice richiesta di quest'ultima, riconoscendo che la mancata presentazione di tali scontrini legittimerà Group ad addebitare al Punto Vendita l'intero importo della transazione di pagamento per cui è stata richiesta la copia dello scontrino;

(7) Come al solito si sfruttano i NOSTRI locali come “loro magazzini”. Le soluzioni potrebbero essere: A) ci pagate un canone di locazione per lo “stoccaggio” degli scontrini; oppure B) una volta al mese inviare un corriere a ritirare gli stessi scontrini. Quindi si ritiene necessario che la Società presti una maggiore collaborazione nella fase di conservazione e messa a disposizione della copia degli scontrini, non potendosi esporre l'esercente al rischio del pagamento in proprio delle somme per un periodo così lungo.

- n) Non promuovere la conclusione né concludere contratti relativi alla prestazione dei servizi di pagamento in nome e per conto di Group;
- o) Non porre in essere attività dirette a far insorgere con il Cliente rapporti di debito e/o credito in capo a sé o alle Società né porre in essere attività, in qualsiasi forma, dirette alla raccolta di denaro o di pubblico risparmio;
- p) Accettare che, anche senza preavviso, le Società - direttamente o per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati - i propri revisori contabili e le autorità di vigilanza possano effettuare visite ispettive o controlli sull'operato del Titolare e dei suoi collaboratori e/o dipendenti al fine di accertare e garantire che le attività svolte dagli stessi siano conformi alle previsioni normative e ai disposti del presente Contratto e degli specifici Contratti Applicativi, fornendo supporto a tali soggetti per lo svolgimento delle proprie attività di analisi e controllo;
- q) Rimuovere immediatamente dal locale del Punto Vendita, in caso di cessazione del presente Contratto, tutti i materiali e i segni distintivi delle Società e dei Servizi da queste erogati che dovranno essere restituiti a Sisal insieme a tutta la dotazione tecnologica di cui all'**Allegato 1 – Dotazione Tecnologica per il Punto Vendita e condizioni generali di comodato.**

2. In relazione ai Servizi che comportano il rispetto delle norme per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modificazioni nonché i relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia, la "Normativa Antiriciclaggio") le Parti convengono ed accettano che si applicano le condizioni di seguito indicate:

- a) Con particolare riferimento al Servizio di ricarica delle carte prepagate, Group conferisce al Titolare delega all'identificazione dei Clienti che richiedano l'erogazione del predetto Servizio, secondo quanto previsto dalla Normativa Antiriciclaggio e dal Contratto Applicativo di riferimento;
- b) Il Titolare si obbliga, altresì, a partecipare e a far partecipare gli eventuali collaboratori e/o dipendenti delegati a corsi o altre iniziative di formazione in materia di antiriciclaggio, secondo le istruzioni fornite da Group. In particolare, il Titolare prende atto ed accetta che:
 - (i) il Punto Vendita non sarà abilitato all'erogazione del Servizio di Ricarica di carte prepagate, nel caso in cui il Titolare e/o eventuali collaboratori e/o dipendenti da questi incaricati non abbiano frequentato e superato il relativo corso di formazione;
 - (ii) L'eventuale abilitazione già concessa, verrà sospesa se il Titolare e/o i collaboratori e/o dipendenti da esso delegati non abbiano preventivamente frequentato e superato i successivi corsi di aggiornamento.

Il Titolare accetta espressamente le condizioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono e si impegna dunque a fornire prova a Group della propria partecipazione a tali corsi e di quella di eventuali collaboratori e/o dipendenti da esso delegati, fornendo copia delle attestazioni rilasciate al termine del relativo corso;

- c) Ai fini della corretta identificazione della clientela, il Titolare e ciascun collaboratore e/o dipendente delegato nell'effettuare un'operazione di ricarica di una carta prepagata si impegnano a:
 - (i) Richiedere al Cliente l'esibizione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale al fine di verificare l'identità del soggetto che richiede l'operazione;
 - (ii) Compiere ogni altra attività prevista dal Contratto Applicativo ed in genere dalle procedure e dai regolamenti adottati da Group in materia di antiriciclaggio che gli saranno debitamente comunicati e trasmessi;
- d) Il Titolare si impegna, per sé e per i propri collaboratori e/o dipendenti all'uopo delegati, ad astenersi dall'erogare il Servizio di Ricarica di carte prepagate, nel caso in cui non sia possibile ottenere personalmente dai Clienti le informazioni e la documentazione indicate dal precedente punto c);
- e) Il Titolare si impegna, per sé e per i propri collaboratori e/o dipendenti, a rispettare le procedure in materia di Normativa Antiriciclaggio previste dallo specifico Contratto Applicativo e da ogni altra istruzione in materia fornita da Group;
- f) Il Titolare dichiara di essere stato informato e di essere a conoscenza che il mancato rispetto della Normativa Antiriciclaggio da parte dello stesso e dei collaboratori e/o dipendenti eventualmente da esso delegati e, in particolare, il mancato rispetto degli obblighi conferiti con la presente delega, comporta conseguenze anche dirette, di natura penale e amministrativa, in capo al Titolare e ai suoi collaboratori e/o dipendenti;
- g) In aggiunta a quanto indicato al punto f) che precede, il Titolare prende atto ed accetta sin da ora che, in caso di violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio o dei punti che precedono, Group, ferma ogni necessaria o opportuna azione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, procederà a sospendere il Servizio di Ricarica di carte prepagate per un tempo variabile a sua discrezione, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, termine che le Parti ritengono ragionevole al fine di consentire al Titolare la verifica dei motivi che hanno determinato la violazione ed approntare le opportune misure per rimediare, e, in caso di successiva ed ulteriore violazione, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, limitatamente ai Servizi di Ricarica di carte prepagate;
- h) Il Titolare dichiara di essere consapevole del fatto che la violazione della Normativa Antiriciclaggio da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, nella ricorrenza dei presupposti di legge, determina l'obbligo per la Società titolata di provvedere alla segnalazione di operazione sospetta a carico del Punto Vendita con conseguente applicazione del regime sanzionatorio di legge;
- i) Resta fermo e salvo il diritto di Group di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Articolo 5: Modalità di conclusione dei Contratti Applicativi

1. I singoli Contratti Applicativi potranno essere trasmessi dalle Società al Punto Vendita anche mediante messaggio informatico sul Terminale o attraverso portale internet, con accesso riservato al solo Titolare tramite UserID e Password, strettamente personali.

2. Salvo i casi in cui il Contratto Applicativo ne faccia esplicita richiesta, non sarà necessario che il Titolare restituisca alle Società copia del Contratto Applicativo controfirmata per accettazione: in tali ipotesi, il perfezionamento della prima operazione per ciascun Servizio da parte del Punto Vendita, secondo quanto previsto nel Contratto Applicativo, **costituirà accettazione integrale** del Contratto Applicativo stesso (8).

(8) Si ritiene essenziale che per il sorgere degli obblighi inerenti ogni servizio prestatO attraverso le apparecchiature tecnologiche messe a disposizione da Sisal sia sottoscritta dall' esercente una dichiarazione di accettazione delle condizioni, altrimenti rimanendosi allo stadio della "manifestazione di interesse"; né qualsiasi altro atto dell' esercente può essere considerato alla stregua di una implicita volontà alla stipula di un contratto applicativo. Ricordarsi di quello che è successo quando un nostro cliente inseriva 1 €uro nella slot, anche a nostra insaputa, e il contratto veniva tacitamente accettato.

3. Le Società **si riservano il diritto di modificare unilateralmente** le condizioni di esecuzione dei Servizi ed **i corrispettivi ad essi correlati** e previsti in ciascuno dei Contratti Applicativi tramite modifica degli stessi (9). Salvo diversa indicazione contenuta nei Contratti Applicativi, la modifica sarà comunicata e perfezionata nelle forme e nei modi di cui al punto 1) del presente articolo.

(9) Si ritiene che alla modifica unilaterale delle condizioni di esecuzione dei servizi, e specialmente alla modifica dei corrispettivi, debba corrispondere la possibilità per l' esercente di recedere senza il pagamento di penali, in particolare se i corrispettivi vengano ridotti oltre una certa misura, che occorrerebbe fissare in percentuale. Significa che se Sisal oggi dà 1 €uro per un certo servizio e domani lo abbassa a 10 centesimi, non ci si può opporre tranne che svenarsi con un recesso anticipato.

Articolo 6: Organizzazione Imprenditoriale

Il Punto Vendita svolgerà i Servizi di cui al presente Contratto e ai successivi Contratti Applicativi avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, **con assunzione piena del relativo rischio d'impresa** (10).

(10) Fermo il rischio d'impresa, che connota ogni attività imprenditoriale, occorrerebbe precisare se possano esservi situazioni che implicino la corresponsabilità delle società sotto vari profili. E non come al solito, costi, spese, oneri, canoni, solo doveri e mai diritti, e rischio di impresa SOLO a carico nostro !?!?!?

Articolo 7: Corrispettivi del Punto Vendita

A fronte dello svolgimento dei Servizi, le Società riconosceranno al Punto Vendita, ciascuna per quanto attiene ai Contratti Applicativi di propria competenza, i corrispettivi che verranno, di volta in volta, determinati negli specifici Contratti Applicativi (11).

(11) A voler maggiormente chiarire che quella presente è una semplice manifestazione di interesse, si ritiene di dover ribadire che senza la preventiva determinazione e presentazione all' esercente di un corrispettivo non si realizza la stipula di un contratto per lo specifico servizio. Già alla firma del contratto – anzi prima di firmare – bisogna sapere cosa si guadagnerà per ogni servizio proposto e/o offerto. Soprattutto in questo contratto che non esiste un recesso "indolore".

Articolo 8: Modalità di pagamento

Qualora non diversamente previsto nei singoli Contratti Applicativi, **la raccolta degli importi corrispondenti al totale delle operazioni effettuate settimanalmente per ciascuna tipologia di Servizio reso disponibile presso il Punto Vendita, verrà effettuata mediante 2 (due) o più addebiti settimanali con la procedura SEPA DD** in essere con Group o altra analoga di eventuale futura applicazione (previa comunicazione al Punto Vendita). Group, pertanto, addebiterà di norma il lunedì ed il mercoledì mattina, sul conto corrente del Punto Vendita, il totale degli importi versati dai Clienti per i Servizi, al netto dell'importo di spettanza del Punto Vendita quale compenso per lo svolgimento dei Servizi. È facoltà delle Società **modificare a propria discrezione la frequenza** (12) nonché il giorno di prelievo, anche in funzione del buon esito del prelievo stesso.

(12) Il prelievo sarà almeno bisettimanale e, se Sisal lo deciderà, potrebbe anche essere giornaliero. Che senso ha pagare ancora una fidejussione pari all'incasso medio di 2/3 settimane? o addirittura mensile o trimestrale ? (vedi il successivo art. 11) E come dire "lavorare con il prepagato" e nel campo dei servizi ci sono già tante realtà che già lo adottano e quindi senza alcuna fidejussione !!!.

Articolo 9: Corrispettivo a favore di Sisal

1. Le Parti convengono ed accettano che, a fronte delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente Contratto, Il Titolare si impegna a corrispondere a Sisal secondo le modalità che verranno indicate dalla stessa, **un corrispettivo mensile d'importo pari a € 79,00 (settantanove/00 euro) +IVA (13).**

(13) Questo è il corrispettivo minimo SICURO che Sisal intascherà e si riferisce alla messa a disposizione dell'esercente delle apparecchiature tecnologiche, alla loro abilitazione, alla fornitura dei servizi informativi e del materiale pubblicitario. Al contrario del suindicato art. 7 (Corrispettivi del Punto Vendita) dove non si sa quale sarà, a priori, il corrispettivo spettante al Punto Vendita.

2. Sisal si riserva la possibilità di variare l'importo del corrispettivo mensile (14) in funzione di ulteriori implementazioni tecnologiche del Punto Vendita e/o di nuovi servizi che potranno essere offerti al Punto Vendita e/o di futuri ampliamenti dell'offerta.

(14) L'importo del corrispettivo di cui al punto 1 non può essere variato unilateralmente in relazione ad implementazioni tecnologiche che riguardino i servizi già contrattualizzati oltre un determinato importo che dovrebbe essere determinato contrattualmente in percentuale. La variazione in aumento del corrispettivo in relazione a nuovi servizi che e futuri ampliamenti dell'offerta dovrà essere preventivamente presentata e descritta da Sisal e specificamente accettata dall'esercente, salvo recesso senza il pagamento di penali. In definitiva con questo comma, Sisal si riserva che, qualora non si aggiudichi il prossimo bando del Superenalotto, potrebbe portare - in modo unilaterale - il canone sui servizi, oggetto di questo contratto, anche a 167 €uro + IVA (l'attuale canone mensile per chi detiene il suddetto gioco).

Articolo 10: Pratiche amministrative

Le attività amministrative ordinarie sono gestite da Sisal senza alcun addebito a carico del Titolare. Per eventuali pratiche amministrative di natura straordinaria, il Titolare si impegna a corrispondere a Sisal la somma di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) + IVA (15)** per il trasferimento o la voltura del Punto Vendita, previa espressa autorizzazione di Sisal come indicato in **Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita**. La predetta somma non sarà dovuta qualora ne sia già prevista la corresponsione da eventuali differenti contratti in essere tra lo stesso Titolare e Sisal.

(15) Altra spesa, altra corsa.

Articolo 11: Garanzie e Fido Servizi

1. Il Titolare, a tutela della regolarità e continuità della raccolta dei Servizi, si impegna a fornire adeguate garanzie finanziarie a favore delle Società (depositi, fidejussioni bancarie) o eventualmente aderire al fondo rischi Sisal (il "Fondo Rischi"). L'importo di dette garanzie viene calcolato dalle Società in relazione alla media dei volumi di raccolta dei Servizi effettuati dal Punto Vendita, **su base mensile o trimestrale (16)** in funzione della banca presso la quale è attivo il conto corrente del Titolare.

(16) L'art. 8 prevede che la raccolta degli importi corrispondenti al totale delle operazioni effettuate settimanalmente venga effettuata mediante almeno due addebiti settimanali: non si comprende perché la garanzia fideiussoria debba fare riferimento ai volumi di raccolta dei servizi effettuati su base mensile o addirittura trimestrale.

2. Per il primo periodo di attività di raccolta, il predetto importo verrà **calcolato in funzione delle potenzialità di raccolta ipotizzate dalle Società (17)** per il Punto Vendita.

(17) La modalità indicata appare eccessivamente discrezionale e non tiene conto di una serie di fattori esogeni, quali la presenza di ulteriori punti vendita convenzionati che possano essere avviati da Sisal in diretta concorrenza con l'esercente interessato.

3. Il Titolare si impegna, a fronte di richiesta di Sisal e secondo le modalità che gli verranno indicate dalla stessa, a integrare, aumentando il massimale garantito, la fidejussione ovvero l'importo di contribuzione al Fondo Rischi predisposto a garanzia dell'erogazione dei Servizi, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

4. Le Società si riservano il diritto di prevedere un limite all'importo complessivo delle transazioni effettuabili a Terminale nel Periodo Contabile, sia per singolo Servizio che per categorie di Servizi (di seguito: "Fido Residuo Servizi"). Al raggiungimento del limite previsto per tale Fido Residuo Servizi, il Terminale bloccherà ogni successiva transazione relativa a un singolo servizio o a determinate categorie di Servizi.

Tale Fido Residuo Servizi verrà reintegrato successivamente al buon esito dell'addebito di cui all'art. 8 che precede, quindi 2 (due) o più volte, durante ciascun Periodo Contabile.

Articolo 12: Penali (la nota più dolente ed è anche l'articolo economicamente più vessatorio)

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18, il Titolare si impegna, previa richiesta di Sisal, a ciò appositamente delegata da Group con la sottoscrizione del presente Contratto e limitatamente a quanto di spettanza di quest'ultima, a versare alla stessa, a titolo di penali, cumulabili tra di loro, i seguenti importi:

- € 50,00 (cinquanta/00 euro), oltre all'importo capitale dovuto e agli interessi legali, per ogni insoluto, come definito e regolamentato all'**Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita**;
- € 500,00 (cinquecento/00 euro) per mancata comunicazione di voltura, trasformazione e trasferimento del Punto Vendita nei termini definiti in **Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita**;
- € 4.000,00 (quattromila/00 euro) in caso di recesso e/o rinuncia e/o sospensione non autorizzata del Servizio unilaterale da parte del Titolare e/o comunque nel caso di ogni eventuale cessazione degli effetti del presente Contratto imputabile a comportamenti del Titolare, ivi compresi quelli previsti negli artt. 4, 16, 18 e 22 - (18).

(18) Le penali inserite in un qualsiasi contratto devono essere proporzionali e commisurate al danno previsto. La penale di cui al terzo punto, in particolare, appare particolarmente sproporzionata. Sisal, come al solito, fa le eccezioni proprie (... ricordi le penali sulle slot ?).

Il Titolare dichiara di aver esaminato e **ben compreso(19)** l'importo e la natura delle penali sopra indicate nel presente articolo e di averle ritenute congrue in considerazione dei servizi prestati e degli investimenti effettuati dalle Società per l'attivazione del Punto Vendita. Il Titolare autorizza sin da ora Sisal a compensare gli importi delle predette penali con eventuali somme dovute a Sisal dal Titolare.

(19) Sisal, sapendo che nessuno crederebbe ai propri occhi per gli importi esageratamente alti delle penali di cui sopra, vuole essere sicura che tu abbia capito a cosa vai incontro e quindi con il successivo comma ti richiede: "HAI BEN COMPRESO QUELLO CHE TI STO CHIEDENDO ?"

Articolo 13: Riservatezza

Tutte le informazioni inerenti il presente Contratto e/o i successivi Contratti Applicativi, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, anche sotto forma di disegni, diagrammi informatici e/o con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall'elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati, salvo che le predette informazioni/dati, al momento della divulgazione, non siano già di pubblica notorietà.

Articolo 14: Responsabile Esterno Trattamento dei Dati

Tutti i dati personali, la cui eventuale comunicazione da parte del Cliente sarà necessaria per lo svolgimento dei Servizi, saranno trattati in maniera completamente automatica dalle Società, ciascuna per quanto di propria competenza, tramite il Terminale. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni, il Titolare sarà considerato quale "Responsabile del trattamento dei dati" da parte delle Società; pertanto, qualora nello svolgimento dei Servizi il Punto Vendita dovesse venire in possesso di dati personali dei Clienti, il Punto Vendita si impegna ad utilizzarli e trattarli solo per le finalità previste nel relativo Contratto Applicativo e con le modalità ivi prescritte, ferma restando la propria responsabilità in caso di abuso e l'obbligo di manlevare le Società ed i terzi, ivi compresi i Clienti, in relazione ad ogni eventuale pretesa dei titolari di detti dati.

Articolo 15: Durata

1. Il presente Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata **fino al 31/12/2021 (20)**.

(20) La prima scadenza dopo 4 anni e mezzo ci sembrano un po' eccessivi anche in virtù del successivo art. 17 (Recesso).

2. Al termine della predetta durata, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di volta in volta, per ulteriori periodi di 1 (un) anno, salvo facoltà per le Parti di disdetta contrattuale, da inviarsi all'altra Parte tramite lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza. Convenzionalmente, le Parti stabiliscono che la decorrenza del Contratto è sempre il 31 marzo e, pertanto, il primo anno di durata contrattuale scadrà il primo 31 marzo, successivo alla stipula dello stesso.

Articolo 16: Risoluzione

Qualora una delle Parti non adempia le obbligazioni previste dal presente Contratto, la Parte adempiente avrà facoltà di contestare l'inadempimento per iscritto, con PEC o lettera raccomandata a/r, invitando la Parte inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, il presente Contratto si intenderà risolto, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dall'altra Parte. Con la risoluzione del presente Contratto avranno termine anche tutti i relativi Contratti Applicativi ed il Titolare sarà tenuto a mettere a disposizione per il ritiro da parte delle Società la dotazione tecnologica indicata nell'**Allegato 1 – Dotazione Tecnologica per il Punto Vendita e condizioni generali di comodato** del presente Contratto ed i materiali ed i segni distintivi delle Società e dei Servizi da queste erogati.

Articolo 17: Recesso

1. **Le Società avranno facoltà di recedere e senza oneri (21)**, dal presente Contratto tramite comunicazione da inoltrarsi, con lettera raccomandata a/r, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia della cessazione degli effetti del Contratto stesso. A seguito di detto recesso le Società, ciascuna per quanto di propria competenza, saranno tenute a corrispondere al Titolare, solo ed esclusivamente, quanto dovuto in esecuzione del Servizio erogato fino alla data del recesso medesimo.

(21) Sisal può recedere dal contratto: senza motivo, senza giusta causa, senza penali, senza risarcimento per danni materiali e di immagine causati al Punto vendita per il suo recesso.

2. **Il Titolare avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto (22)** tramite comunicazione da inoltrarsi, con lettera raccomandata a/r, con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia del recesso. A seguito di tale recesso sarà tenuto a corrispondere a Sisal, entro e non oltre sette giorni dalla data di recesso, la penale di cui al precedente art. 12.

(22) Ribadendo l'esosità della penale di cui all'art. 12, al terzo punto, anche tu, caro Punto Vendita, puoi recedere quando vuoi, come vuoi e senza nemmeno pagare 1 €uro di penale !?!?!? ma non prima di 3 anni e mezzo, cioè dopo che già avrai comunque sborsato in totale circa 4.000 €uro tra canoni e balzelli vari anche se magari, in questi 3 anni, non ne hai guadagnato neanche la metà.

3. Successivamente alla data del 31/12/2020, il Titolare potrà recedere dal contratto con le modalità di cui al precedente punto 2, senza la previsione di alcuna penale, previa corresponsione a Sisal dei corrispettivi di cui all'art. 9 dovuti in relazione all'intero anno nel quale è stato esercitato il recesso.

Nel presente caso i corrispettivi da pagare dovrebbero essere quelli relativi all'attività svolta fino al momento del recesso, non all'intero anno. Occorrerebbe prevedere poi un punto in cui vengano elencati gli ulteriori casi (ad esempio modifica in aumento del corrispettivo mensile per l'uso dell'apparecchiatura tecnologica, ovvero riduzione unilaterale dei corrispettivi per i servizi) in cui è possibile per l'esercente recedere senza il pagamento di penali.

4. Con il recesso dal Contratto avranno termine anche tutti i Contratti Applicativi a quel momento in essere.

Articolo 18: Clausola risolutiva espressa

Le Società, fatti salvi i casi di risoluzione contrattuale previsti negli articoli che precedono, possono risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) Il Titolare modifichi, trasferisca, cessi o ceda a terzi la propria attività commerciale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte delle Società;
- b) Il Titolare cessi l'erogazione del Servizio, lo svolga in modo parziale omettendo di erogare anche uno solo di detti Servizi, o utilizzi modalità di prestazione non conformi ai disposti dei relativi Contratti Applicativi e/o adotti comportamenti irregolari o illegali;
- c) Il Titolare non esponga il materiale istituzionale e/o promozionale fornito dalle Società o abbinati l'erogazione dei Servizi e/o comunque i Servizi a promozioni non autorizzate dalle stesse e/o dai terzi titolari di detti Servizi;

- d) Il Titolare non osservi quanto riportato in **Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita** e in particolare non renda disponibili gli importi derivanti dai Servizi;
- e) Il Titolare non osservi le disposizioni relative all'erogazione dei Servizi contenute nei singoli Contratti Applicativi, oppure utilizzi in modo improprio la dotazione tecnologica fornita da Sisal;
- f) Il Titolare sia coinvolto in procedimenti giudiziari che, a discrezione delle Società, siano ritenuti tali da compromettere la prosecuzione dei Servizi, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario;
- g) Il Titolare non ottemperi alle indicazioni fornite dalle Società in relazione alle procedure di utilizzo, presso il Punto Vendita, dei marchi, dei loghi, delle insegne, dei progetti e delle tecniche di proprietà delle Società medesime;
- h) Il Titolare non versi il corrispettivo di cui all'articolo 9, dovuto a Sisal conformemente alle modalità indicate dalla stessa o non mantenga valide di anno in anno le garanzie di cui all'articolo 11 del presente Contratto;
- i) Il Titolare non mantenga la titolarità di tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per la conduzione del Punto Vendita, richieste dalla normativa vigente e dalle eventuali indicazioni che verranno fornite dalle Società;
- j) Il Titolare ponga in essere gravissime o reiterate violazioni degli impegni di cui all'art. 4 che precede, con ciò venendo meno il rapporto fiduciario necessario per la corretta prosecuzione dei Servizi.

Nelle suddette ipotesi, resta facoltà delle Società di richiedere al Punto Vendita il risarcimento dei conseguenti eventuali danni diretti e indiretti, oltre alle penali eventualmente applicabili.

Articolo 19: Cessione

Il Titolare manifesta sin da ora il proprio consenso all'eventuale cessione del presente Contratto (23) e/o dei relativi Contratti Applicativi da parte delle Società, senza necessità di acquisire ulteriori consensi da parte del Punto Vendita.

(23) In caso di cessione del presente contratto e dei contratti applicativi ad altra società occorre prevedere un termine entro il quale l'esercente possa recedere senza il pagamento di una penale, e comunque nel contratto di cessione a terzi da parte di Sisal deve essere prevista una clausola, accettata dai terzi cessionari, che preveda la facoltà di recesso senza penali da parte dell'esercente in caso di aumenti, da parte della società cessionaria, del corrispettivo mensile per l'uso dell'apparecchiatura tecnologica ovvero di riduzione unilaterale dei corrispettivi per i servizi oltre determinate percentuali da indicare.

In caso di cessione del Punto Vendita disposta in conformità con le disposizioni di cui all' **Allegato 2 – Regolamento per il Punto Vendita**, il presente Contratto ed i relativi Contratti Applicativi si intenderanno automaticamente ceduti al nuovo Titolare.

Articolo 20: Privacy

Il Titolare prende atto che i dati contenuti nel presente Contratto, allo stesso riferiti e/o quelli forniti alle Società, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii..

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, il Titolare del Punto Vendita prende atto che:

- Le Società sono titolari del trattamento dei dati;
- I dati forniti dal Titolare vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge;
- I dati forniti con la sottoscrizione del presente Contratto sono acquisiti ai fini degli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili.

Il trattamento dei dati saranno effettuati dalle Società in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Le Società potranno comunicare i dati suddetti a società che le forniscono specifici servizi elaborativi di natura tecnica, amministrativa e contabile.

Il Titolare, con la stipula del presente Contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo.

Articolo 21: Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto dovranno essere inviate:

- Se indirizzate alle Società, presso Sisal S.p.A. con sede legale: via A. di Tocqueville 13, 20154 Milano, Ufficio Amministrazione Rete Distributiva;
- Se indirizzate al Titolare, presso l'indirizzo del Punto Vendita.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto s'intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa dalla Parte alla quale viene effettuata purché inviata ai suddetti indirizzi.

Articolo 22: Codice Etico e clausole finali

Il Titolare dichiara di aver preso atto del Codice Etico adottato dalle Società e disponibile sul sito www.sisal.com, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.

Eventuali violazioni del predetto Codice Etico potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.

Il presente Contratto, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, contratto, pattuizione intervenuti tra le Parti e avente medesimo oggetto, che dunque cesserà automaticamente di produrre qualsiasi effetto.

Articolo 23: Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Contratto e i relativi Contratti Applicativi sono regolati dalla legge italiana.

Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente Contratto e dei relativi Contratti Applicativi, sarà competente a giudicare esclusivamente il foro di Milano.

Milano,

(in stampatello)

Sisal Group S.p.A.

Sisal S.p.A.

Per accettazione:

Il Rivenditore

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Ricevitore** dichiara di avere preso conoscenza e di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli:

artt. 2,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,19, 20 e 23.

Per accettazione: (24)

Il Rivenditore

(24) Ti consigliamo di NON FIRMARE almeno qui: ai sensi di legge, con la doppia firma, ACCETTI tutte le clausole, anche quelle vessatorie.

Non firmare qui

Allegati:

- 1) Dotazione Tecnologica per il Punto Vendita e condizioni generali di comodato
- 2) Regolamento per il Punto Vendita

ALLEGATO 1 - DOTAZIONE TECNOLOGICA PER IL PUNTO VENDITA E CONDIZIONI GENERALI DI COMODATO

Di seguito è riportata la dotazione tecnologica che Sisal fornisce in comodato d'uso al Titolare necessaria per l'erogazione dei Servizi:

- n.1 Terminale dotato di lettore di codice a barre e relativo software;
- n.1 terminale POS (di seguito "POS") per pagamenti con carte di pagamento aderenti ai circuiti indicati nel relativo contratto applicativo. Il POS è composto dai seguenti elementi: apparecchio POS, Ingenico modello iCT220MC, dotato di cavo di alimentazione, cavo USB per il collegamento al Terminale di gioco, e il relativo manuale di utilizzo. Sisal si riserva di utilizzare e/o sostituire il predetto terminale POS con modelli equivalenti;
- n.1 Lettore Ottico di codici a barre, ove non già integrato nel Terminale;
- Ogni altro dispositivo che sarà successivamente fornito da Sisal, come risultante dai relativi appositi verbali/bolle di consegna.

Il POS, il Terminale e il Lettore Ottico (di seguito i "Beni") sono forniti da Sisal ai Titolari del Punto Vendita a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:

1. Il Titolare del Punto Vendita viene nominato, a tutti gli effetti di legge, custode dei Beni concessi in comodato ai sensi dell'art.1804 c.c. e, pertanto, è tenuto a:
 - a) Utilizzare la dotazione tecnologica solo e soltanto per i Servizi cui lo stesso sarà abilitato da Sisal e/o dalle società del gruppo Sisal, secondo le condizioni ed i termini che, di volta in volta, saranno stabiliti nei singoli contratti applicativi che saranno messi a disposizione del Titolare;
 - b) Conservare la dotazione tecnologica con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
2. Resta inteso tra le Parti che, in caso di guasti o danni alla dotazione tecnologica, cagionati da abuso, incuria, negligenza, dolo o colpa grave del Titolare e/o dei suoi preposti e/o collaboratori e dipendenti, Sisal si riserva il diritto di addebitare al Titolare stesso tutti i costi necessari al ripristino o alla sostituzione degli apparati della dotazione tecnologica oggetto del comodato.
3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 1810 c.c., il Titolare restituirà la dotazione tecnologica alla Sisal non appena gliene pervenga richiesta nonché, in caso di cessazione del Contratto, tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dallo scioglimento del predetto Contratto.
4. Salvo i casi di forza maggiore, il Titolare sarà responsabile a tutti gli effetti di legge in caso di perimento dei Beni.
5. Sisal si farà carico delle sole spese relative all'installazione, manutenzione e disinstallazione dei Beni.
6. Poiché i Beni vengono concessi in comodato nell'interesse di Sisal e delle società del gruppo Sisal, quest'ultima si riserva il diritto, compatibilmente con la disposizione interna del Punto Vendita e delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in accordo con il Titolare, di determinare la collocazione di tali Beni nel Punto Vendita per assicurare che gli stessi possano essere agevolmente utilizzati dal Titolare e dai Clienti.
7. Pena il risarcimento dei danni cagionati, il Titolare si impegna a non modificare, alterare, manomettere in alcun modo i Beni e/o spostare gli stessi dalla zona di installazione prescelta senza, in quest'ultimo caso, averne dato preventiva informazione a Sisal.
8. Le spese per l'utilizzo dei Beni concessi in comodato, comprese quelle straordinarie, sono a carico del Titolare; restano pertanto a carico del Titolare tutti gli oneri di natura amministrativa.

9. Il Titolare dichiara e garantisce:
- Di avere un'adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile relativa al Punto Vendita, per ogni e qualsivoglia pretesa di terzi in relazione a presunti danni cagionati dalla detenzione della dotazione tecnologica nel Punto Vendita;
 - Di adempiere ad ogni eventuale onere relativo all'utilizzo ed alla detenzione della dotazione tecnologica.
10. Il Titolare, in caso di rottura/guasto degli apparati della dotazione tecnologica, si impegna a riconsegnarli con tutta la suddetta dotazione ai soggetti preposti come ad esso indicati da Sisal. Il Titolare si impegna a tenere indenne Sisal da qualsiasi danno la medesima subisca per la violazione della presente clausola.
11. Il Titolare si impegna a manlevare Sisal per ogni eventuale pretesa di terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c., ivi compresi i dipendenti del Punto Vendita relativa ai Beni ed ai danni cagionati dagli stessi per effetto dell'imperizia, imprudenza e negligenza nel suo utilizzo o da violazioni in materia di sicurezza dei pubblici esercizi e del luogo di lavoro applicabile e allo stesso imputabili, ovvero dell'abuso dell'utilizzo dei medesimi Beni.

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO PER IL PUNTO VENDITA

Punto 1: Attività di erogazione dei Servizi

L'erogazione dei Servizi potrà essere svolta solo ed esclusivamente tramite i servizi resi dalle Società e unicamente presso il Punto Vendita.

Il Titolare si impegna espressamente e incondizionatamente a:

- a) Assicurare in posizione idonea all'interno del proprio Punto Vendita il posizionamento del Terminale, l'esposizione e l'aggiornamento di tutto il materiale istituzionale e/o promozionale e/o pubblicitario fornito dalle Società;
- b) Esercitare in modo continuativo l'attività di raccolta dei Servizi, durante l'apertura al pubblico del proprio Punto Vendita;
- c) Fornire il nome di un addetto al Punto Vendita che possa essere contattato in assenza del Titolare;
- d) Fornire la documentazione richiesta dalle Società per la gestione del Punto Vendita ed eventuali aggiornamenti della stessa, con particolare riguardo alle variazioni dell'anagrafica del Titolare o dei recapiti (numeri di telefono, di Fax, indirizzo e-mail, etc.).

Punto 2: Attività di raccolta del denaro e relative garanzie

- a) Il Titolare autorizza Group ad attivare su un conto corrente bancario o postale a scelta del Titolare del Punto Vendita un'autorizzazione permanente di addebito (SEPA DD) a favore di Group, secondo le modalità stabilite da quest'ultima. Su tale conto, il Titolare si impegna a versare gli importi raccolti dai Clienti a fronte dello svolgimento dei Servizi con la disponibilità di valuta indicata dalle Società. Group effettuerà gli addebiti sul conto corrente con la frequenza indicata all'articolo 8 del presente Contratto.
- b) Il Titolare può agevolmente verificare il proprio resoconto finanziario (di seguito: "borderò") direttamente dal Terminale o dal portale internet dedicato.
- c) Il Titolare ha la facoltà di contestare per iscritto eventuali difformità e/o irregolarità nell'elaborazione elettronica dei dati entro 15 (quindici) giorni dalla data di disponibilità dei borderò, tramite PEC o lettera raccomandata a/r da inviare a Sisal, contenente il borderò contabile stampato dal proprio Terminale e la documentazione inerente le contestazioni avanzate. Oltre il termine sopra indicato, i dati evidenziati dal borderò contabile si intendono approvati dal Titolare in via definitiva.
- d) Il termine suddetto e la allegazione dei borderò sono inderogabili ed essenziali per la validità delle contestazioni.
- e) Nell'ipotesi in cui venga generato un insoluto per mancata copertura del conto corrente bancario del Titolare, Sisal comunica allo stesso l'avvenuto insoluto e le Società avranno la facoltà di sospendere in via cautelativa e con effetto immediato l'attività di erogazione dei Servizi presso il Punto Vendita. In tal caso il Titolare è obbligato a rendere immediatamente disponibile la somma dovuta corrispondente all'addebito SEPA DD andato insoluto, secondo le modalità indicate da Sisal.

Punto 3: Formazione del Titolare

Il Titolare è tenuto a partecipare alla formazione e agli eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalle Società, oltre a curare e aggiornare, anche autonomamente, il livello delle proprie conoscenze, mantenendolo idoneo alle esigenze di mercato e alle aspettative del pubblico.

Il Titolare è altresì tenuto ad acquisire il necessario aggiornamento sulle iniziative e indicazioni operative fornite dalle Società attraverso la lettura degli strumenti di comunicazione messi da queste ultime a disposizione del Punto Vendita (quali, ad esempio, messaggistica attraverso il Terminale, portale Internet dedicato, etc.).

Punto 4: Utilizzo della Dotazione Tecnologica e servizi

Il Titolare è tenuto a mantenere con la massima diligenza e cura la dotazione tecnologica e l'ulteriore materiale fornito, seguendo tutte le prescrizioni fornite da Sisal per un corretto utilizzo e funzionamento.

Il Titolare dovrà, in particolare, attuare e mantenere tutti gli accorgimenti idonei a impedire usi impropri e/o utilizzo della dotazione tecnologica da parte di persone non esperte e non autorizzate.

In particolare, resta vietato:

- Ogni intervento e/o modifica alla dotazione tecnologica e/o al dislocamento della stessa;
- Incollare su qualsiasi elemento della dotazione tecnologica e dell'ulteriore materiale fornito scritte, loghi, adesivi etc., se non espressamente distribuiti e/o autorizzati per iscritto da Sisal, nonché di utilizzare materiali accessori e di consumo non forniti da Sisal stessa.

Il Titolare, in caso di malfunzionamento, è obbligato a informare tempestivamente il Call Center di Sisal, che provvede ad attuare le relative procedure di assistenza.

Unicamente il personale espressamente autorizzato da Sisal potrà intervenire per la riparazione della dotazione tecnologica e dell'ulteriore materiale fornito. In ordine a quanto sopra, il Titolare, sin da ora, si impegna a favorire l'eventuale accesso e l'attività dei tecnici espressamente incaricati da Sisal per gli interventi di assistenza.

In ogni caso, il Titolare è responsabile per ogni eventuale danno alla dotazione tecnologica e all'ulteriore materiale fornito che derivi da proprio dolo o propria colpa, obbligandosi nei confronti di Sisal, al risarcimento degli interventi di manutenzione che si renderanno di conseguenza necessari.

Sisal non può in ogni caso essere ritenuta responsabile per ogni eventuale danno causato al Titolare o a terzi da malfunzionamenti, e/o eventi accidentali e/o uso inadeguato degli elementi costitutivi la dotazione tecnologica e l'ulteriore materiale fornito.

Il Titolare si impegna a restituire la dotazione tecnologica e tutto il materiale di proprietà delle Società nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a terminare il presente Contratto, provvedendo alla rimozione di eventuali vetrofanie, insegne sia interne sia esterne al Punto Vendita relative all'attività di raccolta dei Servizi.

Il Titolare è tenuto alla restituzione della dotazione tecnologica e di tutto l'ulteriore materiale fornito secondo i tempi e le modalità indicate da Sisal. Nell'ipotesi di mancata restituzione secondo i termini indicati da Sisal, oltre al diritto alla corresponsione della penale di cui all'art. 12 del Contratto, quest'ultima fin da ora è autorizzata, mediante suoi incaricati, ad accedere al Punto Vendita per procedere al ritiro della dotazione tecnologica e di tutto l'ulteriore materiale fornito.

Al Titolare, viene richiesto di dotare il Punto Vendita di un personal computer con collegamento a internet e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la comunicazione tra le Società e il Titolare.

In funzione delle descrizioni e alle istruzioni comunicate da Sisal, il Titolare è tenuto a prendere conoscenza delle modalità di funzionamento di ogni elemento della dotazione tecnologica assegnatogli e delle molteplici possibilità e facoltà di utilizzo e si assume l'onere di impartire adeguate e complete istruzioni anche al proprio personale addetto al Punto Vendita. In particolare, si precisa che:

- I codici di accesso per l'utilizzo del Terminale, Portale Rivenditori e accesso al Call Center forniti da Sisal al Titolare del Punto Vendita sono strettamente personali e non divulgabili a terzi;
- La registrazione delle operazioni deve avvenire, a cura del Titolare, utilizzando il Terminale ed essere confermata mediante la stampa della ricevuta;
- Il sistema elettronico gestito da Sisal elabora i dati registrati dal singolo Punto Vendita per produrre i borderò;
- Il sistema, attraverso il Terminale, produce inoltre, anche a richiesta del Titolare, i riepiloghi contabili parziali e totali delle attività, delle operazioni svolte dal Titolare stesso.

Punto 5: Voltura, trasformazione e trasferimento del Punto Vendita

Il Titolare che intenda:

- a) Vendere, o affittare, o conferire in società qualora sia persona fisica, o dare in comodato l'eventuale attività commerciale svolta nel medesimo Punto Vendita in cui viene svolto il Servizio;
- b) Trasferire, anche solo momentaneamente, lo svolgimento dell'attività di erogazione dei Servizi presso un locale differente dal Punto Vendita;
- c) Modificare il proprio assetto societario qualora sia persona giuridica (es. nomina di un nuovo rappresentante legale, nomina di un nuovo amministratore unico o delegato, nomina di nuovi procuratori, trasferimento di quote o azioni, etc.);
- d) Modificare la propria ragione e/o denominazione sociale;
- e) Modificare gli spazi interni e/o la struttura dell'esercizio commerciale o modificare la propria attività commerciale dovrà darne relativa comunicazione scritta alle Società, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni e ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte delle Società, pena l'applicazione di una penale come previsto dall'articolo 12 del presente Contratto o la sua risoluzione (25) come previsto dall'articolo 16 del presente Contratto.

(25) Se vuoi apportare delle migliorie nel TUO locale, se vuoi investire magari dotando il TUO locale di un nuovo e più funzionale arredamento ecc..ecc.. ricordati di avvisare Sisal e aspettare il suo benestare. Sigh !!! Ma il locale e l'attività sono TUOI o di Sisal ?

Nei casi di cui ai punti a) e b) del presente punto 5, il Titolare è tenuto a corrispondere a Sisal un corrispettivo per la gestione della pratica come riportato nel presente Contratto all'articolo 10 – Pratiche amministrative.

Per accettazione:

Il Titolare
